



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891

P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

AREA TECNICA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO N. 9 del 19/12/2025

OGGETTO: Saldi stagione invernale e saldi stagione estiva, anno 2026

LA FUNZIONARIA

Premesso che:

- l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.°114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", recante disposizioni riguardanti le vendite straordinari, prevede al comma 6 che: *“Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione”*;
- le vendite di fine stagione sono regolate dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 che prevede: *“La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo”*;
- ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 24.10.2016, n. 16-4101 e della successiva Deliberazione della giunta Regionale 12.12.2018, n. 3-8048, l'attuale sistema è così articolato:
 - le vendite di fine stagione invernali ed estive iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla Giunta regionale, in conformità con le decisioni della conferenza, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
 - per i saldi invernali qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
 - la durata delle vendite di fine stagione invernali ed estive è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla rispettiva data di inizio;

- il Comune definisce la scansione delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 19016 del 14.11.2025 con la quale si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 3 gennaio 2026, in conformità a quanto stabilito nella seduta Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10.11.2025, confermando quanto previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24.3.2011 e nella succitata D.G.R. n. 3-8048 del 12.12.2018, e che pertanto ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Considerato che:

- in esecuzione delle citate disposizioni normative e di coordinamento inter istituzionale si desume che per l'anno 2026, le date di inizio saldi corrispondono a sabato 3 gennaio 2026 per i saldi invernali e sabato 4 luglio 2026 per i saldi estivi;
- la durata stabilita dal Comune di Beinasco è di otto settimane a partire dalle suddette date di inizio.

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di **“fine stagione invernali”** per l'anno 2026 nell'arco di tempo:

3 GENNAIO 2026 – 28 FEBBRAIO 2026

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di **“fine stagione estive”** per l'anno 2026 nell'arco di tempo:

4 LUGLIO 2026 – 29 AGOSTO 2026

Si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28, **l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile per il pubblico, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione;**
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 della succitata L.R. 12 novembre 1999 n. 28, “nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet, o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento al fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”;
- ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs 114/1998 “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”.

AVVERTE

Che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato con D. Lgs del 6 settembre 2005, n. 206.

Che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".

COMUNICA

Che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. Lvo 31.3.1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

SV/sv

Y:\Commercio\saldi\2026\PROV FUNZIONARIO - DATE SALDI INVERNALI E ESTIVI 2026-sv.docx

LA FUNZIONARIA

Arch. ARDIZZONE ANTONELLA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82.